Vendita di armi diverse da quelle da guerra

DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL RAPPRESENTANTE

(art. 8, C.2. Tulps – R.D. n. 773/1931)

Allo Sportello Unico Attività Produttive di .....

Protocollo n. ..... Data di protocollazione ...../...../.....

La presente dichiarazione costituisce allegato dell'istanza di autorizzazione alla vendita di armi diverse da quelle da guerra.

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ...../...../.....

Nazionalità ..... residente in ..... Via ..... n. .....

Codice Fiscale ..... Partita Iva .....

Numero iscrizione al Registro Imprese ..... del ...../...../.....

presso la CCIAA di .....

Telefono ..... casella PEC .....

DICHIARA[1]

in relazione al **locale di vendita di armi diverse da quelle da guerra,** ubicato in ..... n. ....., **di accettare l'incarico di Rappresentante ex art. 8 Tulps (R.D. n. 773/1931)**;

Idoneità psico-fisica certificata da[2]**:** ..... **in data** ...../...../.....

Abilitazione tecnica alla conoscenza delle armi e degli esplosivi: rilasciata dalla Commissione tecnica per le materie esplodenti, in data ...../...../.....

DICHIARA, INOLTRE

- di essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla vigente normativa (ivi compresi quelli di cui agli artt. 11, 43 e 131 del Tulps - R.D. n.773/1931) e che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza o sospensione previste dal D.Lgs. n. 159/2011, art. 67[3];

---

1 ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e con le responsabilità connesse di cui agli artt. 71 e ss. del medesimo D.P.R.;

2 La certificazione deve essere rilasciata da struttura del Servizio Sanitario Nazionale

3 Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

- di essere consapevole che,
    - ai sensi dell’art. 34, c.1, TULPS, le armi non possono essere trasportate fuori del negozio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza;
    - ai sensi dell’art. 35, commi 1, 2 e 3 TULPS, l'"*armaiolo*" deve tenere un registro delle operazioni giornaliere, in formato elettronico, con indicate le generalità delle persone con cui le operazioni sono compiute, da esibire a richiesta agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza (da conservare per 50 anni e consegnare, alla cessazione dell'attività, all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato l’autorizzazione);
    - ai sensi dell’art. 35, c.4, TULPS, l'"*armaiolo*" deve comunicare mensilmente all'ufficio di polizia territorialmente competente, le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto le armi, nonché specie e quantità delle armi vendute o acquistate ed estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati;
    - ai sensi dell’art. 35, c.5, TULPS, è vietato vendere o cedere armi a privati non muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore;
    - ai sensi dell’art. 37, c.1, TULPS, è vietata la vendita ambulante delle armi, mentre è, invece, permessa la vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, previa autorizzazione del Questore;
- di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa;
- di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni relative all’esercizio dell’attività, impegnandosi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire e a fornire ogni notizia utile nei termini richiesti;
- di essere consapevole che, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- di allegare alla presente, copia della documentazione richiesta.

Documentazione allegata alla dichiarazione (a pena di irricevibilità):

- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia ricevuta richiesta di rinnovo);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- documentazione a supporto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Questura territorialmente competente.

Data ...../...../.....

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

---

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i, ovvero a misure di sicurezza.

In caso di società, Associazioni od Organismi collettivi i requisiti morali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/98. In caso di impresa individuale tali requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.

Ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.